

Oggetto: Concessione dell'Area dell'Orto Botanico di Roma per l'organizzazione dell'evento "La Conserva della Neve"

Egregi Signori,

Con la presente il Polo Museale Sapienza - Orto botanico (di seguito, anche solo "Concedente"), all'esito della procedura competitiva informale per l'individuazione di un operatore economico in grado di organizzare eventi di tipo culturale presso l'Orto botanico di Roma (di seguito anche solo "Eventi"), di cui all'Avviso Pubblico n. 86 del 15.03.2024 premesso che sono in corso le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., nonché della capacità tecnica di cui all'art. 2 dell'Avviso Pubblico, concede all'Associazione Culturale La conserva della Neve (c.f. 97326230584, P. IVA 07899401009) con sede a Orte, in viale Matteotti, 2, 01028, - l'Area dell'Orto botanico di Roma per organizzare l'evento "Meeting annuale Piante Carnivore", secondo le modalità e condizioni di utilizzo previste che annullano e sostituiscono eventuali altre pattuizioni, richieste e comunicazione a qualsiasi titolo rese e formulate.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali integrano:

Allegato 1) Presentazione Evento;

Allegato 2) Calendario delle attività;

1. Oggetto

- 1.1. L'Orto Botanico concede alla Concessionaria l'uso dell'Area all'interno dell'Orto Botanico, dal 26.09.2024 al 29.09.2024 senza possibilità di rinnovo, per l'organizzazione dell'Evento come descritto nella "Presentazione dell'Evento" di cui all'Allegato 1, da realizzarsi secondo il cronoprogramma ivi eventualmente previsto;
- 1.2. All'interno dell'Area concessa potranno essere svolte esclusivamente le seguenti attività:
 - somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande previsti dalle vigenti leggi e regolamenti;

Il Concessionario prende atto ed accetta che, salvo che ciò non costituisca oggetto della specifica iniziativa, i servizi di somministrazione di alimenti e bevande di catering ed ospitalità saranno gestiti direttamente dalla struttura concessionaria del servizio presso l'Orto.

Nel caso in cui invece la somministrazione di cibo e bevande costituisca oggetto della specifica iniziativa il Concessionario potrà ricorrere a propri fornitori, in possesso dei requisiti amministrativi (licenze, autorizzazioni, nullaosta da parte della locale sovrintendenza, concessioni amministrative ed igienico-sanitarie come a titolo indicativo e non esaustivo, la certificazione HACCP, etc.)

- esposizione dei marchi degli sponsor e partner ufficiali dell'iniziativa.

- 1.3. La Concessionaria è consapevole e accetta che la piena e completa disponibilità delle Area, nonché le modalità di svolgimento degli eventi di tipo culturale, saranno subordinate al rispetto, oltre che di quanto previsto con la presente, anche delle indicazioni eventualmente disposte dalle competenti Autorità, rimanendo unica responsabile del mancato rispetto di dette disposizioni.
- 1.4. In ogni caso, la Concessionaria non potrà prevedere lo svolgimento di giochi pirotecnici di qualunque tipo o comunque attività aventi potenzialità di tipo incendiario.

2. Cautele e prescrizioni per la protezione dell'Area

- 2.1. La Concessionaria prende atto che l'Orto Botanico è area sottoposta al vincolo di cui al decreto del 31 gennaio 1989 ai sensi della Legge n. 1089 del 1939, di cui ha piena ed integrale conoscenza, accettando ed impegnandosi a fare pedissequa applicazione di tutta la disciplina legale, amministrativa e tecnica emanata ed emananda a tutela del vincolo, senza che ciò possa costituire causa di risoluzione ovvero modificazione delle condizioni di seguito previste.
- 2.2. La Concessionaria si impegna ad utilizzare l'Area esclusivamente per la realizzazione e la gestione dell'evento alle condizioni previste dalla presente ed in conformità alla vigente normativa legale, amministrativa e tecnica comunque applicabile con riferimento alla specifica iniziativa e alle attività collaterali che pure, secondo quanto

previsto dalle condizioni stabilite nel presente Atto ovvero negli atti della procedura di affidamento, verrà svolto adottando tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere all'Area in concessione ed in generale all'Area, alle strutture ed alle infrastrutture dell'Orto botanico e comunque, in generale a cose (ivi comprese piante e colture) o persone a qualsiasi titolo e per qualunque ragione presenti.

2.3. Tutte le soluzioni utilizzate debbono essere comunque compatibili con l'utilizzo istituzionale dell'Orto sia con riferimento all'accessibilità per le visite nel corso dell'orario ordinario sia con riferimento alla cura delle piante presenti.

2.4. L'allestimento e il disallestimento delle strutture e di ogni altra attrezzatura, ivi comprese quelle destinate a facilitare il flusso e deflusso dei visitatori nonché l'esecuzione ed il ripristino delle opere necessarie e/o di quelle eventualmente richieste dalle Autorità, sarà a cura e spese esclusivamente della Concessionaria, che fin da ora si impegna a mallevare e tenere indenne l'Orto per qualunque onere diretto o indiretto che dovesse essere sostenuto dal Concedente in ragione dell'inerzia, imperizia o inadempimento della Concessionaria o comunque per ogni danno o limitazione temporanea o permanente che dovesse essere arrecato all'Area, alle strutture ed alle infrastrutture dell'Orto botanico e comunque, in generale a cose (ivi comprese piante e colture) o persone a qualsiasi titolo e per qualunque ragione presenti o in aree limitrofe e d'accesso, per fatto doloso o colposo (ivi compresa la colpa lieve del Concessionario).

3. Permessi e licenze

3.1. L'Area è concessa in uso nello stato di fatto e di diritto esistente alla data di stipula del presente accordo.

3.2. La Concessionaria provvederà a munirsi preventivamente di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti per lo svolgimento dell'iniziativa presso le competenti Autorità con particolare riguardo a

3.3. La Concessionaria si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle competenti Autorità in merito alla capienza massima dell'Area.

- 3.4. La Concessionaria si obbliga a svolgere la iniziativa nel rispetto di tutte le eventuali disposizioni emanate dalle competenti Autorità e comunque in conformità a tutte le altre disposizioni legali, amministrative e tecniche in materia di igiene e sanità pubblica.
- 3.5. La Concessionaria si obbliga a rispettare, con ciò manlevando espressamente tutte le norme di legge e regolamentari in materia di emissioni sonore e a farsi carico dell'ottenimento da parte delle Autorità competenti del nulla osta d'impatto acustico, ove necessario, e di eventuali deroghe per il superamento dei limiti massimi di rumore ammessi nella zona ai sensi del precedente art. 3.1. La Concessionaria dovrà, inoltre, adottare a propria cura, responsabilità e spese tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti idonei a garantire il massimo contenimento, limitazione ed abbattimento dell'impatto acustico sia al fine di rispettare i limiti di emissioni prescritti sia, comunque, al fine di non arrecare illeciti pregiudizi in danno di soggetti terzi. Anche con riferimento a tali obblighi la Concessionaria si impegna a mallevare e tenere indenne da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo o per qualunque ragione promossa il Polo Museale - Orto Botanico di Roma e a tenere altresì indenne il Polo Museale - Orto Botanico da qualunque danno diretto o indiretto che potesse derivare dalla violazione della disciplina vigente.

4. Canone

- 4.1. La Concessionaria non avrà diritto ad alcun compenso o contributo da parte dell'Orto botanico.
- 4.2. La Concessionaria corrisponderà al Polo Museale – Orto Botanico di Roma € 3 per ogni biglietto di ingresso. Il pagamento del corrispettivo così determinato avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Polo Museale Sapienza:
IBAN IT19C0200805227000102207386 entro 30 giorni dalla conclusione dell'affidamento.
- 4.3. La Concessionaria dovrà comunicare preventivamente per iscritto all'Orto botanico il numero di titoli messi in vendita, nel rispetto delle indicazioni eventualmente disposte dalle competenti Autorità, allo scopo di consentire la verifica del rispetto della

disciplina in materia di accesso.

- 4.4. Gli eventuali importi dovuti per il risarcimento dei danni accertati, come previsto dal successivo art. 6, dovranno essere corrisposti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla richiesta da parte dell'Orto Botanico di Roma, previo invio di nota di addebito e relativa fattura.
- 4.5. Le fatture saranno emesse in forma elettronica, da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio ("SdI"). Copia della ricevuta di versamento, corredata dei dati fiscali necessari per la relativa fatturazione, da comunicarsi alla firma del contratto:
- ragione sociale: POLO MUSEALE – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 - sede: P.LE ALDO MORO, 5, 00185, ROMA
 - partita iva: 02133771002
 - codice fiscale: 80209930587
 - canale SDI/Codice UNIVOCO: 6 o 7 caratteri in caso di PA o Privato con partita IVA; 6ZVPUV
 - e-mail certificata (pec): polomusealeunisap@cert.uniroma1.it
 - e-mail (in caso di scelta della funzione web "registrazione dell'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file fattura"): amministrazione.pms@uniroma1.it
- dovranno essere anticipate con copie di cortesia mezzo e-mail all'indirizzo amministrazione.pms@uniroma1.it

5. Oneri della concessionaria e norme di sicurezza

- 5.1. La Concessionaria dichiara, assumendo ogni responsabilità a riguardo:
- a) di avere i requisiti tecnico-professionali per l'organizzazione delle Manifestazioni in oggetto secondo quanto previsto all'interno dello Statuto/C.C.I.A.A.;
 - b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di cui all'art. 94 e ss., D. Lgs. 36/2023, rispettando, altresì, i requisiti di cui al D. Lgs., 159/2011;
 - c) che verranno rispettati gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14

del D.lgs. 81/08 di cui sopra;

e) di espletare, in funzione degli allestimenti previsti, tutti gli obblighi in qualità di Committente/ Organizzatore disciplinati dalle seguenti normative, ove applicabili:

- art. 26 del D.lgs. 81/08 in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture per allestimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV del suddetto D.lgs. 81/08 (Cantieri temporanei o mobili);
- Titolo IV del D.lgs. 81/08 per allestimenti che rientrano nella definizione di Cantieri temporanei o mobili;
- Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 ("Decreto Palchi") per Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali/Manifestazioni fieristiche.

f) di avere acquisito all'esito di sopralluoghi, analisi e verifiche ogni utile e necessaria informazione sui rischi specifici presenti nell'area, mallevando e tenendo indenne le aree in concessione per qualunque informazione non acquisita tempestivamente e per qualunque elemento che dovesse essere noto successivamente all'affidamento della concessione;

g) che al termine degli allestimenti e prima dell'inizio dell'iniziativa verranno acquisite tutte le certificazioni di legge (a titolo di esempio non esaustivo: Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08, Dich. Prod. a firma di tecnico abilitato per la reazione dei materiali, Collaudi statici di strutture e masse sospese) che s'impegna a fornire alle Autorità competenti;

h) che ai fini dello svolgimento dell'iniziativa saranno acquisite tutte Autorizzazioni di rito dagli Enti Competenti;

i) di impegnarsi a versare all'Agenzia del Demanio l'ammontare del Canone che verrà determinato dalla competente amministrazione e che sarà comunicato per il tramite della scrivente di aver provveduto alla nomina del:

- Responsabile dell'Evento nella persona di MARIA CRISTINA LEONARDI e-mail info@laconservadella neve.com, tel. _____
- Responsabile dei lavori nella persona di _____, email _____, tel. _____
- Responsabile della sicurezza nella persona di MARIA CRISTINA LEONARDI email _____

info @ laconservadellaveve.com
tel. _____

- j) di impegnarsi a comunicare al Direttore dell'Orto botanico ogni variazione con un anticipo di almeno un giorno dall'effettiva sostituzione, ovvero in caso di forza maggiore, entro le dodici ore successive.
- 5.2. La Concessionaria si impegna a consegnare al Polo Museale - Orto Botanico di Roma, se richiesta, tutta o parte della documentazione di legge sopra riportata.
- 5.3. In ogni caso l'Orto botanico si riserva con proprio personale o con tecnici terzi incaricati di procedere a verifiche ed ispezioni circa lo stato dei luoghi e il rispetto degli obblighi previsti dalla presente, senza che la Concessionaria possa opporre limitazioni o differimenti.
- 5.4. La Concessionaria si impegna ad utilizzare l'Area adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, attenendosi alle prescrizioni eventualmente impartite a tale scopo dall'Orto Botanico, nonché alle migliori prassi e tecniche applicabili. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alla vigente normativa di legge.
- 5.5. Gli allestimenti e i disallestimenti relativi agli Eventi verranno effettuati, a cura e spese della Concessionaria, attenendosi:
- a) alla verifica di compatibilità degli allestimenti con gli aspetti strutturali ed impiantistici della sede dell'iniziativa;
 - b) a ogni altra prescrizione, eventualmente impartita dopo l'approvazione del progetto, dai competenti organi amministrativi;
 - c) alle prescrizioni in materia di sicurezza e/o relative alla salvaguardia dell'Area concesse.
- 5.6. La Concessionaria, nella sua qualità di organizzatore degli Eventi, è responsabile di realizzare direttamente o tramite terzi:
- a) l'allestimento di idoneo servizio medico di pronto soccorso, secondo le disposizioni di legge e le linee guida per l'assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni, comprensivo di medici, infermieri ed ambulanze (provviste di centro mobile di rianimazione), anche in accordo con le prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Concessionaria dovrà

provvedere alla fornitura del materiale occorrente per i locali "primo soccorso". Detti locali, le ambulanze ed il servizio antincendio dovranno essere funzionanti e disponibili fin dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico e sino al completato deflusso;

- b) l'apprestamento del servizio antincendio, ove necessario;
- c) il controllo accessi e la relativa vigilanza, secondo le eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- d) l'apprestamento di apposito ed idoneo servizio di presidio e di vigilanza dell'Area concesse con proprio personale addetto al controllo, onde evitare, tra l'altro, condotte imprudenti del pubblico (quali, ad esempio, eccessivi affollamenti, ecc.) e coadiuverà le forze di Polizia nel cercare di evitare l'introduzione nell'Area di oggetti contundenti o comunque pericolosi per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, coltelli, temperini, bastoni, e ogni tipo di arma propria o impropria, candelotti fumogeni, bottiglie di vetro, biglie);
- e) la vigilanza sul percorso per impedire l'accesso del pubblico ad aree interdette e comunque diverse da quelle interessate direttamente dal percorso;
- f) l'inoltro delle richieste di impiego della Forza Pubblica, dei Vigili del Fuoco, dell'AMA, dell'ARES, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

5.7. In occasione degli Eventi il personale di servizio dell'Orto Botanico di Roma e delle ditte a cui sono affidati i servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti e dei servizi (di cui verranno forniti nominativi ed azienda di appartenenza) dovrà avere in qualsiasi momento libero accesso all'area. La Concessionaria dovrà provvedere ad emettere pass nominativi, tessere o altri titoli di riconoscimento sia per i rapporti con il pubblico sia ai fini di consentire libero accesso e circolazione anche in Aree interdette e comunque nelle fasi di allestimento e disallestimento.

5.8. La Concessionaria, in quanto committente dei lavori necessari per la realizzazione delle opere temporanee, e con riferimento a tutte l'Area concesse, dovrà assicurare a propria cura e spese il rispetto delle norme previste dal D.lgs 81/2008 (cosiddetto "Testo Unico sulla Sicurezza").

5.9. La Concessionaria dichiara e garantisce che tutto il personale impiegato

nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo sarà adeguatamente assicurato contro gli infortuni e in regola con tutte le norme lavoristiche, fiscali, assicurative e previdenziali che ne regolano l'attività, dichiarando di mallevare e tenere indenne il Polo Museale - Orto Botanico di Roma da ogni richiesta o pretesa a qualunque titolo e per qualunque ragione formulata, con riferimento alla iniziativa di che trattasi, da parte di dipendenti, collaboratori o consulenti, in ragione di qualunque tipo di rapporto, nonché da parte di subappaltatori e/o loro dipendenti, collaboratori o consulenti in ragione di qualunque tipo di rapporto,, nonché da parte di fornitori e/o subfornitori propri o dei propri subappaltatori.

- 5.10. La Concessionaria dovrà altresì assicurare la libera percorribilità di tutte le vie d'esodo interne ed esterne all'Area concessa.
- 5.11. La Concessionaria, per tutto il periodo d'uso dell'Area concesse, dovrà assicurare la disponibilità di propri incaricati, comunicandone i nominativi, per ogni evenienza e dovrà altresì depositare - in occasione della presa in consegna dell'Area - l'elenco di tutto il personale impiegato e delle funzioni affidate in nome e per conto dell'organizzazione.
- 5.12. La Concessionaria è responsabile in via esclusiva dell'Area delle quali abbia la disponibilità fin dalla consegna per l'istallazione e fino alla completa disinstallazione e sgombero di tutti i materiali. Inoltre, la Concessionaria, dal momento della presa in consegna dell'Area e fino alla riconsegna delle stesse, è responsabile del regolare svolgimento dell'iniziativa oggetto dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dei criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 e s.m.i. ed in generale di tutte le disposizioni di legge applicabili nonché dei danni eventualmente prodotti.

6. Danni e riconsegna

- 6.1. Gli eventuali danni accertati, in seguito al verbale di riconsegna, in qualsiasi modo provocati dal personale della Concessionaria, da maestranze e da persone partecipanti a qualsiasi titolo, all'iniziativa oggetto dell'Accordo, nonché dal pubblico o comunque

da terzi, faranno carico in ogni caso alla Concessionaria stessa e saranno liquidati dietro presentazione delle relative fatture, che saranno predisposte dal Polo Museale Sapienza.

- 6.2. In caso di mancato intervento del rappresentante, alla riconsegna dell'area si procederà direttamente alla verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni, intendendosi il mancato intervento di cui sopra come rinuncia da parte della Concessionaria ad avanzare contestazioni di sorta sulle risultanze della procedura di riconsegna.
- 6.3. L'Area concesse dovranno esser riconsegnate completamente libere da ogni ingombro e/o struttura, esattamente nello stato in cui sono state consegnate.
- 6.4. La riconsegna dell'Area concesse dovrà avvenire improrogabilmente nei termini indicati all'art. 1.
- 6.5. Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse a liberare l'Area nei termini stabiliti, dal Polo Museale - Orto Botanico di Roma, si riserva inoltre di provvedere a liberare l'Area a propria cura con oneri a carico della Concessionaria.

7. Dichiarazione e manleve

- 7.1. La Concessionaria è esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dell'Area e fino alla loro riconsegna del controllo degli ingressi e degli eventuali danni alle stesse, alle loro pertinenze ed a quanto in esse contenuto.
- 7.2. La Concessionaria risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori e subfornitori e si obbliga a tenere gli spazi concessi, manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'utilizzo dell'Area concesse, ivi compresa la responsabilità per eventuali furti o manomissioni di cose introdotte e/o depositate al loro interno, nonché di quelli arrecati a terzi.
- 7.3. La Concessionaria si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne il Polo Museale - Orto Botanico di Roma da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'operato della Concessionaria stessa nell'esecuzione dell'Accordo.

- 7.4. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, mancato guadagno, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta della Concessionaria o di soggetti terzi del cui operato quest'ultima debba rispondere nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Polo Museale - Orto Botanico di Roma in relazione a tali domande.
- 7.5. Inoltre, la malleva comprende anche ogni onere diretto e indiretto relativo a spese processuali per la propria difesa o per condanne subite alle quali il Polo Museale - Orto Botanico di Roma dovesse essere tenuto in quanto chiamato in causa, impegnandosi comunque il concessionario a chiedere tempestivamente l'estromissione dai giudizi del Polo Museale - Orto Botanico di Roma e comunque a farsi per intero carico anche dei relativi oneri.
- 7.6. Ferme restando le manleve di cui al presente articolo, la Concessionaria dichiara di aver stipulato con ASSIMOLO S.P.A. apposito contratto assicurativo n. 6161454100190 a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi a garanzia dei danni, diretti ed indiretti che possano per qualsiasi causa, furto e incendio compreso, derivare a persone o beni locati o comunque in uso nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla iniziativa. La copertura sarà valida ed efficace per l'intera durata della iniziativa e comunque fin alla riconsegna dell'area. In ogni caso, la Concessionaria si impegna a sostituire/rinnovare la polizza in caso in cui la stessa venga a scadere prima della riconsegna dell'area dandone tempestiva comunicazione al Polo Museale - Orto Botanico di Roma.

8. Forza Maggiore

- 8.1. Le Parti non saranno tenute a rispondere del mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo, nel caso in cui possano provare che tale inadempimento, malgrado la diligenza professionale richiesta, sia dovuto ad un evento di "Forza Maggiore", intendendosi per esso un evento (i) che sia al di fuori del potere di controllo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti delle

Pubbliche Autorità, eventi atmosferici, emergenze sanitarie, ecc.), (ii) che, al momento della sottoscrizione del contratto, non fosse ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, e che (iii) non fosse altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo ha subito.

9. Trattamento dei dati personali

- 9.1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione della concessione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018, e del Regolamento Europeo 679/16 ("GDPR") relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e pertanto si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati solo ed esclusivamente per adempimenti strettamente connessi alla presente convenzione.
- 9.2. Le Parti si obbligano a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto ogni informazione reciprocamente trasmessa o comunque acquisita nel corso e a causa dell'esecuzione delle attività del presente contratto, sia essa pertinente o meno all'oggetto del contratto.
- 9.3. Le Parti si obbligano a non comunicare a terzi tali informazioni e a non consentire che esse ne facciano uso o ne prendano conoscenza.
- 9.4. Le Parti adotteranno ogni misura utile ad assicurare l'osservanza delle suddette obbligazioni da parte dei propri dipendenti e di ogni soggetto del cui operato si avvarranno per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

10. Modifiche

- 10.1. Le Parti concordano che ogni eventuale modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nell'Accordo, potrà avvenire esclusivamente mediante patto scritto, integrativo dello stesso.

11. Modello organizzativo e Codice etico

- 11.1. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del rispettivo Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo redatto, rispettivamente, da Sapienza, Università di Roma e dalla Concessionaria ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (di seguito, il “Modello Organizzativo”), nonché del rispettivo Codice Etico, disponibile rispettivamente sul sito internet www.uniroma1.it e comunicato dal Polo Museale – Orto Botanico di Roma alla Concessionaria e comunicato dalla Concessionaria al Polo Museale – Orto Botanico di Roma.
- 11.2. Le Parti, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., s’impegnano ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Modelli Organizzativi e dai Codici Etici.

12. Spese e imposte

- 12.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e dipendenti dal presente accordo sono a carico della Concessionari.

13. Approvazione delle clausole e legislazione applicabile

- 13.1. Tutte le clausole della presente scrittura privata sono state singolarmente e specificamente negoziate e conseguentemente non trovano applicazione, ove in ipotesi applicabili, gli artt. 1341 e 1342 c.c..
- 13.2. La presente scrittura privata è assoggettata alle leggi e regolamenti dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Per quanto ivi non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile e le altre norme vigenti in materia.

14. Foro competente

- 14.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione od all'interpretazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, eleggendo fin d'ora le parti domicilio presso le rispettive sedi, come indicato nell'epigrafe del presente atto.

Qualora conveniate con la presente proposta, Vi invitiamo a restituirne copia debitamente

siglata e sottoscritta in segno di piena ed integrale accettazione.

FIRMA

(La Concessionaria)

Maria Cristina Leonardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93

Presidente dell'Associazione
La Conserva della neve

12/09/2024, Roma

FIRMA

(Il Presidente del PMS)

Prof. Fabio Attorre

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93